

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014  
624/2014/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALPHACONSULENZE DI GIAN  
PIERO MOSCHETTI NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs. 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 (di seguito: D.M. 6 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e s.m.i;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01 e s.m.i., recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica" (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10 e s.m.i. e, in particolare, l’Allegato B (di seguito: deliberazione ARG/elt 125/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con reclamo presentato il 18 settembre 2014 (prot. Autorità n. 26126 del 25 settembre 2014), la Società Alphaconsulenze di Gian Piero Moschetti (di seguito: il reclamante) ha contestato l’annullamento, da parte di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore), della pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, identificata dal codice di rintracciabilità T0688404;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Disciplina, per i seguenti motivi di urgenza: *i)* necessità di dover iscrivere il proprio impianto nei registri del Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. entro il primo semestre 2015, per poter accedere agli incentivi previsti dagli articoli 4 e 9 del D.M. 6 luglio 2012 in attuazione dell’articolo 24 del D.Lgs. 28/11; *ii)* a causa della scadenza dei diritti di opzione che il reclamante detiene con riferimento alla disponibilità dell’area di ubicazione dell’impianto;
3. con nota del 1 ottobre 2014 (prot. Autorità 26759 del 1 ottobre 2014), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 21 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 29487 del 22 ottobre 2014), il gestore ha presentato la propria memoria in merito alle questioni oggetto del reclamo;
5. con nota del 30 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 30573 del 30 ottobre 2014), il reclamante ha presentato le sue controrepliche.

## **QUADRO NORMATIVO**

6. L’articolo 7, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 99/08 (TICA) prevede che la comunicazione di accettazione di un preventivo di connessione sia corredata da:
  - a) la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione da versare all’atto di accettazione del preventivo;

- b) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione 88/07;
- c) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.

## **QUADRO FATTUALE**

7. In data 18 dicembre 2013, il reclamante presentava, al gestore, una richiesta di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, allegando, come previsto dall'articolo 6, comma 3, lettera 1, del TICA, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, nella specie pari a euro 1.830,00;
8. in data 15 aprile 2014, il gestore inviava, al reclamante, un preventivo di connessione, identificato con il codice di rintracciabilità T0688404;
9. in data 12 giugno 2014, il reclamante eseguiva il pagamento dell'acconto del corrispettivo di connessione (pari a euro 7.442,85) e accettava il preventivo di connessione, inviando al gestore la comunicazione di accettazione, corredata di tutti i necessari allegati, in ossequio all'articolo 7, comma 6 del TICA;
10. tuttavia, per errore, il reclamante, anziché inviare l'attestazione di avvenuto pagamento dell'acconto del corrispettivo di connessione prevista dal TICA all'articolo 7, comma 6, lettera a), inviava l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo (già inviata in occasione della richiesta di connessione);
11. l'acconto del corrispettivo di connessione, pari a euro 7.442,85 veniva accreditato e incassato dal gestore in data 13 giugno 2014;
12. successivamente il reclamante si recava, per motivi di lavoro, all'estero, in una zona senza la disponibilità di servizi internet, che non consentiva dunque di controllare la propria casella postale fino alla data del 5 settembre 2014;
13. in tale periodo, il gestore comunicava al reclamante di non poter dare seguito alla richiesta di connessione in quanto il reclamante non aveva allegato alla documentazione di accettazione l'attestazione di avvenuto pagamento dell'acconto del corrispettivo di connessione (nota del 19 giugno 2014);
14. in assenza di riscontri da parte del reclamante, il gestore, con nota del 10 luglio 2014, comunicava, dunque, al medesimo reclamante, che, in ragione della riscontrata mancanza del suddetto allegato, la pratica di connessione era stata annullata;
15. conseguentemente, con nota del 26 agosto 2014, il gestore confermava l'annullamento della pratica di connessione T0688404.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

16. Il reclamante ritiene che il gestore, già al momento del primo sollecito (nota del 19 giugno 2014) e indipendentemente dalla documentazione dallo stesso fornita unitamente alla comunicazione del preventivo di connessione, dovesse essere già a conoscenza dell'avvenuto accredito del pagamento del corrispettivo di connessione e, quindi, riconoscere come perfettamente valida l'accettazione del preventivo;
17. il reclamante osserva, tra l'altro, che il pagamento del corrispettivo di connessione era corretto nell'ammontare, con la giusta indicazione della causale e che il gestore ha avuto a disposizione un congruo lasso di tempo fra l'accredito del pagamento (13 giugno 2014) e l'annullamento della pratica (10 luglio 2014), sufficiente per verificare l'*an* e il *quantum* del versamento;
18. in subordine, il reclamante sostiene che, trattandosi comunque di un mero errore materiale, il gestore avrebbe potuto interrompere i termini del procedimento in attesa di una risposta; tale procedura, peraltro, era stata già attuata dal gestore per la medesima pratica, allorché era stata rilevata una discrasia fra il nominativo iscritto nel modulo di domanda e il nominativo precedentemente inserito nei registri anagrafici;
19. infine, con la nota del 30 ottobre 2014, il reclamante, replicando alla memoria del gestore, ha voluto evidenziare che il gestore ha offerto il rimborso del corrispettivo versato il 13 giugno 2014 solo in data 26 settembre 2014, ossia quattro giorni dopo la presentazione del reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

20. Il gestore ritiene inammissibile il reclamo perché la richiesta del reclamante risulta in contrasto con le regole del TICA (articolo 7, comma 6, lettera a), che pongono in capo al produttore l'onere di inviare, unitamente all'accettazione del preventivo, anche l'attestazione del pagamento del corrispettivo di connessione;
21. il gestore, quindi, ritiene di aver correttamente dichiarato decaduto il preventivo, non avendo il reclamante rispettato le indicazioni previste dalla disciplina regolatoria di riferimento.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

22. Il TICA pone in capo al produttore l'onere di inviare, unitamente all'accettazione del preventivo, anche l'attestazione del pagamento del corrispettivo di connessione (articolo 7, comma 6, lettera a);
23. appare evidente che la *ratio* di tale disposizione, finalizzata a semplificare il procedimento per la connessione di un impianto di produzione da fonte

- rinnovabile alla rete di distribuzione elettrica, sia quella di evitare l'onere, per il gestore, di dover verificare, per ogni pratica di connessione accettata, l'avvenuto versamento dei corrispettivi economici di volta in volta richiesti;
24. è altrettanto evidente, tuttavia, che, in presenza del corretto e tempestivo versamento del corrispettivo richiesto, l'invio di un'attestazione di pagamento non corrispondente rappresenti un mero errore materiale, inidoneo a porre in discussione l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla disciplina regolatoria di riferimento;
  25. pertanto, una volta ricevuto il pagamento del corrispettivo di connessione (pari a euro 7.442,85) - corretto nell'ammontare e con la giusta indicazione della causale -, e verificatane la correttezza, il gestore avrebbe potuto considerare valida l'accettazione del preventivo, anche senza sospendere i termini del procedimento o attendere chiarimenti da parte del reclamante;
  26. in tal senso, può ritenersi applicabile anche il principio del soccorso istruttorio, sancito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 241/90 e costituente istituto di carattere generale del procedimento amministrativo, in base al quale, nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è neanche richiesta la regolarizzazione;
  27. alla luce di quanto sopra, un inadempimento meramente formale, consistente nell'aver allegato un'attestazione di pagamento non corrispondente, seguendo modalità diverse da quelle fissate dalla regolazione dell'Autorità, non può essere sanzionato dal gestore con l'annullamento della pratica di connessione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell'effettivo adempimento dell'obbligo in questione e, dunque, alla verifica dell'eventuale corretto accredito del pagamento;
  28. in altri termini, a fronte dell'effettivo rispetto dei requisiti sia sostanziali (del corretto e tempestivo versamento del corrispettivo) che formali (invio dell'attestazione di pagamento) previsti dalla disciplina applicabile, un mero errore materiale nella allegazione dell'attestazione di pagamento non può tradursi nell'annullamento della pratica di connessione;
  29. in conclusione, quindi, la decisione del gestore di annullare la pratica di connessione, pur avendo a propria disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare la regolarità del versamento effettuato, risulta sproporzionata rispetto al carattere meramente materiale dell'errore commesso, anche in considerazione dell'assenza di conseguenze negative in capo al gestore, il quale ha percepito il corrispettivo di connessione, integralmente, e nei tempi previsti dalla vigente regolazione

**DELIBERA**

1. di accogliere il reclamo presentato dalla Società Alphaconsulenze di Gian Piero Moschetti nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione T0688404;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., di prendere atto, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente decisione, della regolare accettazione del preventivo di connessione oggetto di reclamo da parte della Società Alphaconsulenze di Gian Piero Moschetti e, quindi, di procedere a tutti i conseguenti adempimenti previsti dalla regolazione, necessari alla prosecuzione della pratica di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*